



**ASSOCIAZIONE  
ITALIANA  
PER LA  
INGEGNERIA  
NATURALISTICA**

**CODICE DEONTOLOGICO  
E FORME DI TUTELA PROFESSIONALE  
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INGEGNERIA NATURALISTICA  
(Approvato dall'Assemblea generale ordinaria del 21 febbraio 1997)**

**Premessa**

Il termine Ingegneria Naturalistica viene inteso come equivalente del tedesco "Ingenieurbiologie". Per ingegneria naturalistica si intende la disciplina tecnico-naturalistica che utilizza:

- tecniche di rinaturalizzazione finalizzate alla realizzazione di ambienti idonei a specie o comunità vegetali e/o animali
- le piante vive, o parti di esse, quali materiali da costruzione, da sole o in abbinamento con altri materiali
- materiali, anche solo inerti, infrastrutture ed altri provvedimenti volti a fornire condizioni favorevoli alla vita di specie animali

Vengono impiegati i termini: "ingegneria" in quanto si utilizzano dati tecnici e scientifici a fini costruttivi, di consolidamento ed antiersivi; "naturalistica" in quanto tali funzioni sono legate ad organismi viventi, in prevalenza piante di specie autoctone<sup>1</sup>, con finalità di ricostruzione di ecosistemi tendenti al naturale ed all'aumento della biodiversità.

**Principi generali**

- Art. 1 Il Codice Deontologico dell'AIPIN (di seguito denominato Codice) ha lo scopo di precisare secondo un modello etico di comportamento comune i diritti e i doveri dei soci AIPIN nell'esercizio della loro attività professionale nel campo dell'ingegneria naturalistica
- Art. 2 Sono tenuti all'osservanza del presente Codice, ivi compresa la premessa, tutti i soci AIPIN nell'attività professionale, sia tecnica che didattica, che culturale. L'accettazione del Codice è condizione per l'appartenenza all'Associazione
- Art. 3 Il socio è tenuto ad osservare tutti i provvedimenti generali e particolari approvati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo

**Principi di base**

- Art. 4 Il socio AIPIN si adopera in tutte le sedi e in particolare in quella progettuale per la priorità delle finalità naturalistiche degli interventi. L'impiego di tecnologia e materiali non naturali è possibile nei casi di necessità strutturale e/o funzionale normalmente in abbinamento con materiale vivente. Deve comunque essere adottata la tecnologia meno complessa a pari risultato, considerando anche l'ipotesi del non intervento
- Art.5 Il socio AIPIN deve agire sempre con integrità scientifica, diligenza e onestà riconoscendo nella caratterizzazione interdisciplinare dell'I.N. i limiti della propria competenza professionale, ricorrendo all'altrui competenza nelle attività professionali che la richiedano. In tali casi deve risultare chiaramente l'apporto di ciascuno
- Art. 6 Le tecniche di I.N. riconosciute dall'AIPIN sono quelle elencate nelle "Voci di Capitolato" dal Comitato tecnico Capitolato; aggiunte e aggiornamenti vengono sottoposti al Comitato tecnico stesso e ratificati dal CDN

---

<sup>1</sup> Si intende che si può derogare all'uso esclusivo delle specie autoctone per singole specie "avventizie" cioè naturalizzate nel territorio italiano in varie epoche storiche quali: *Nerium oleander*, *Robinia pseudacacia*, *Tamarix s.p.*, non si intende invece l'uso di specie esotiche introdotte nei circuiti commerciali quali: *Vetiveria zizanooides*, *Mesembrianthemum*, ecc. per le quali esistono comunque specie derivabili dalla flora italiana con analoghe caratteristiche biotecniche.

## **Uso dei titoli professionali e sociali**

- Art. 7 I soci AIPIN possono fregiarsi di tale titolo accompagnato dalla rispettiva qualifica (aderente, effettivo, ecc.)
- Art. 8 I soci AIPIN non possono usare il logo dell'Associazione su loro carta intestata o per loro altri fini privati
- Art. 9 L'uso dei titoli derivanti dalle cariche sociali (presidente, vicepresidente, segretario, ecc.) è ammesso:
- all'interno dell'Associazione;
  - nei comunicati ufficiali dell'Associazione;
  - quando si rappresenta in veste ufficiale l'Associazione
  - nel proprio curriculum vitae
- Art. 10 L'uso improprio dei titoli di cui ai precedenti articoli costituisce infrazione alle presenti norme

## **Obblighi professionali**

- Art. 11 Il rapporto con il committente è di natura contrattuale e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza ed espletato secondo scienza, coscienza e diligenza. Il socio AIPIN deve instaurare un rapporto fiduciario con il committente eseguendo esattamente e diligentemente l'incarico conferitogli. Deve tutelare altresì gli interessi del committente nel miglior modo possibile, purchè questo non contrasti con quelli della collettività, dello stesso oggetto di intervento o con la sua professionalità, o il prestigio dell'Associazione
- Art. 12 Nel caso in cui le soluzioni tecniche indicate dal committente e/o imposte da organi di controllo contrastino con le finalità dell'Ingegneria Naturalistica, il socio dovrà fare opera di sensibilizzazione presso il committente al fine di introdurre in toto o in parte tecniche di I.N.. Qualora ciò non sia possibile il socio, per l'opera in oggetto non potrà fregiarsi del titolo di appartenenza all'Associazione.
- Art. 13 Il socio è tenuto al segreto professionale. In particolare non deve divulgare a terzi informazioni riguardanti il lavoro proprio e/o di altri soci senza autorizzazione degli interessati compresa la committenza
- Art. 14 Il socio deve astenersi in ogni circostanza da apprezzamenti denigratori nei confronti di un altro socio, in particolare quando ne prosegua opera iniziata ed interrotta
- Art. 15 Il socio in caso di assunzione di un incarico già affidato ad altro socio AIPIN deve preventivamente accertarsi presso il collega che non sussistano ancora rapporti relativi a detto incarico
- Art. 16 Il socio AIPIN non deve sottostare ad alcuna forma di pressione che possa condizionare la sua imparzialità, integrità o il suo giudizio professionale
- Art. 17 Il socio AIPIN deve cercare di fornire il più alto livello professionale in ogni situazione o contingenza. Deve inoltre curare particolarmente il proprio aggiornamento professionale per garantire una elevata qualità nello svolgimento dell'incarico affidatogli.
- Art. 18 Per le sue attività professionali nel campo della rinaturalizzazione e dell'I.N. il socio dovrà attenersi ai tariffari predisposti dall'associazione ove esistenti, che comunque non dovranno essere in contrasto a quelli dell'ordine e/o collegio professionale di appartenenza. L'inosservanza dei minimi e massimi stabiliti costituisce infrazione al Codice. La rinuncia totale o parziale al compenso è consentita in casi eccezionali e per comprovate motivazioni.

## **Difesa dei membri**

- Art. 19 L'AIPIN si impegna a difendere e sostenere i soci oggetto di accuse ingiustificate sull'osservanza del presente Codice
- Art. 20 L'AIPIN si impegna a difendere e sostenere i soci sottoposti a pressioni e/o condizionamenti da parte del committente e/o datore di lavoro con lo scopo di ostacolare il normale esercizio della sua professione
- Art. 21 Qualora un socio ritenga di promuovere azioni legali contro un altro socio per motivi professionali nell'ambito dell'I.N. deve preventivamente informare il Collegio dei Probiviri e il CDN per esplorare la possibilità di dirimere in via pacifica la vertenza sulla base di quanto esposto dallo Statuto, dal Regolamento e dal presente Codice
- Art. 22 Il presente Codice è costituito da una premessa e 22 articoli.